

AGEVOLAZIONI

Nuova disciplina pubblicitaria per le start-up innovative

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Le **startup innovative** sono **società di capitali**, in possesso di determinati requisiti che hanno per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di **prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico**.

È prevista in loro favore un'ampia gamma di **agevolazioni per una durata massima di cinque anni** dalla loro costituzione che include, ad esempio, **alleggerimenti burocratici e fiscali** per tutte le operazioni legate al registro delle imprese, gestione societaria flessibile, incentivi fiscali all'investimento. È necessaria l'iscrizione in **apposita sezione speciale del Registro imprese**.

Oltre a non distribuire utili, è richiesto alle *startup* innovative il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti**:

- **spese in R&S uguali o superiore al 15%** del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
- **almeno 1/3 dei lavoratori in possesso di titolo di dottorato** oppure **almeno 2/3 in possesso di laurea magistrale**;
- essere titolare, depositaria o licenziataria di **almeno un brevetto** per industria, biotecnologie, semiconduttori o varietà vegetali.

La **L. 12/2019**, di conversione del **D.L. 135/2018**, ha recentemente introdotto rilevanti **modifiche al sistema pubblicitario delle *start-up* e Pmi innovative**.

Con la [Circolare 3718/C del 10.04.2019, prot. 80727](#) il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito **alcuni chiarimenti**.

Dal 2019 sono state introdotte, da un lato, **semplificazioni** a carico delle imprese in questione e, dall'altro, una **nuova disciplina pubblicitaria** maggiormente *market oriented*.

Sotto il primo profilo, sono stati **abrogati i due adempimenti semestrali** previsti dall'[articolo 25, comma 14, D.L. 179/2012](#). Ricordiamo che il citato **articolo 25** rimette **determinati controlli agli uffici del registro delle imprese**, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle *startup* e alle Pmi innovative - **verifiche preventive** - e durante la vigenza dello *status* speciale di *startup* innovativa e Pmi innovativa - **verifiche dinamiche** (in itinere). Le verifiche preventive sono disciplinate dai **commi 2 e 12 dell'articolo 25**: la prima disposizione individua i **requisiti per l'esistenza ontologica della *startup*** mentre la seconda disposizione, di

portata decisamente formale-procedurale, **indica gli elementi che devono essere “comunicati” dalla società** ai fini dell'iscrizione della stessa nella **sezione speciale** ([circolare 3696/C del 14.02.2017](#)).

Per quanto riguarda, invece, le **verifiche in itinere**, il **comma 15** dell'[articolo 25](#) in commento prevede che il rappresentante legale della *start-up* innovativa o dell'incubatore certificato **attesti il mantenimento del possesso dei requisiti** (previsti rispettivamente dai **commi 2 e 5**), tramite un'apposita **dichiarazione annuale da presentare presso l'ufficio del registro delle imprese**, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il legislatore ha affidato particolare importanza alla “conferma” dei requisiti, la cui assenza **comporta gli stessi effetti della perdita dei medesimi** e cioè la **cancellazione dalla sezione speciale**.

Il **comma 14** (ad oggi **abrogato**) prevedeva l'**aggiornamento semestrale** delle informazioni inserite in fase di autocertificazione, ex [articolo 25, comma 14, D.L. 179/2012](#).

Con il **D.L. 135/2018** sono state, pertanto, **semplificate le procedure di conferma dei requisiti** per la *start-up* innovativa (o incubatore certificato). Vengono **abrogati i due adempimenti semestrali** previsti dal citato **comma 14** e vengono **ampliati i termini** per il deposito della attestazione (ai sensi del **comma 15**) di conferma dei **requisiti essenziali**, previsti dai **commi 2** (per le *startup*) e **5** (per gli incubatori) dell'**articolo 25 D.L. 179/2012**, nonché dall'[articolo 4, comma 6, D.L. 3/2015](#) (per le Pmi innovative); nel caso di società che ai sensi dell'[articolo 2364 cod. civ.](#), prevedano un **termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, **il termine previsto dal comma 15** (per le *startup* ed incubatori) e **6** (per le Pmi) **è portato a sette mesi**.

Tuttavia, la misura più rilevante è quella relativa all'**inserimento delle informazioni previste** dai **commi 12 e 13** - che consentono l'iscrizione della società nella sezione speciale - **e il loro aggiornamento**, nella piattaforma **startup.registroimprese.it**. Si tratta, come osservato, di un serio **reindirizzamento degli adempimenti pubblicitari**, in un'ottica meno amministrativa e più orientata ad una effettiva pubblicità dell'impresa secondo un **modello di “vetrina” e visibilità competitiva**.

La mancata compilazione del profilo sulla piattaforma informatica, comporta un **blocco della procedura della Comunicazione Unica** per il deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal **comma 2**, e quindi, **la perdita dello status speciale di startup innovativa** nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal **comma 15**, nel qual caso l'adempimento è effettuato **entro sette mesi**.

La [circolare 3718/C del 10.04.2019](#) riporta in allegato il [modello di dichiarazione del possesso](#)

dei requisiti di impresa **startup innovativa**, aggiornato con le dichiarazioni sull'ultima pagina dello stesso. Si segnala che **il deposito del bilancio** (o per lo meno l'approvazione dello stesso) rappresenta *condicio sine qua non* per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al **comma 15** dell'**articolo 25**.

Peraltro, **il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione suddetta**.

Allo stesso modo, la compilazione nell'ambito della **Comunicazione Unica** per il deposito della dichiarazione relativa ai **requisiti di startup innovativa**, delle informazioni relative ai dati previsti dal **comma 12** dell'**articolo 25**, è *condicio sine qua non* per consentire all'Ufficio del Registro delle Imprese la **dovuta istruttoria** prevista dalla citata [circolare 3696/C](#).

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

Scopri le sedi in programmazione >